

Infanticidio - Abbandono materiale e morale

Criteri di individuazione - Per la configurabilità del reato di infanticidio di cui all'art. 578 c.p., non è necessario che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta una oggettiva assolutezza, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell'ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto. Corte di Cassazione Sentenza n. 40993 del 7 ottobre 2010 – depositata il 22 novembre 2010

Criteri di individuazione - Per la configurabilità del reato di infanticidio di cui all'art. 578 c.p., non è necessario che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta una oggettiva assolutezza, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell'ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto.

Si tratta, dunque, di un elemento della fattispecie oggettiva da leggere in chiave soggettiva.

Corte di Cassazione Sentenza n. 40993 del 7 ottobre 2010 – depositata il 22 novembre 2010

{edocs}/sen/cas/10/40993.pdf,800,1000{/edocs}

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it